

TORNATA DEL 29 LUGLIO 1848

menti di Ministero, sarebbe vana ed illusoria ogni promessa che si facesse. (Verb.)

**ALPIERI** all'incontro osserva che questo è un dovere, non una promessa, per qualunque Ministero sia per succedere; ma che, dandosi ad esso un immenso carico di responsabilità in faccia alle gravissime circostanze presenti, è d'uopo altresì lasciargli una grande ampiezza di poteri; che l'eccezione propugnata dal senatore Saluzzo, eccetto un caso estremo, dovrebbe essere regola suprema non solo per la Savoia, ma per qualunque altra parte della monarchia. (Verb.)

**PICOLET e DI COLOMBANO**, soddisfatti delle intenzioni manifestate dal Ministero e dalla Camera, ripongono fiducia, come venne assicurato, che, tolti gravissimi casi, il potere esecutivo non avrebbe consentito mai a chiamar fuori di paese le milizie nazionali della Savoia e della Sardegna. (Verb.)

**SALUZZO ANNIBALE** persiste nullameno nel suo emendamento, e domanda che sia posto a voti segreti. (Verb.)

(Il che essendo appoggiato da dieci membri, si passa all'appello nominale; e, spoglio fatto dei voti, l'ammendamento è rigettato.) (Verb.)

**IL PRESIDENTE** invita in seguito alla votazione sul complesso della legge per isquittinio segreto. (Verb.)

(La legge risulta adottata all'unanimità, meno un voto.) (Verb.)

**DICHIARAZIONE DI BENEMERENZA IN FAVORE DEI REGGIMENTI DELLA SAVOIA E DI TUTTO L'ESERCITO.**

**ALPIERI** propone che i reggimenti di Savoia siano dichiarati benemeriti della patria in grado eroico. (Verb.)

(La Camera accoglie plaudendo la proposta, ed aggiunge che siano pure dichiarati benemeriti della patria gli altri valorosi reggimenti del nostro esercito.) (Verb.)

**IL PRESIDENTE** dichiara in conseguenza bravo l'esercito intero, ed i soldati di Savoia bravissimi fra i bravissimi. (Verb.)

**PICOLET** ringrazia il Senato della nobile e spontanea sua manifestazione a favore dei Savoiani. (Verb.)

(La seduta è quindi sciolta alle ore 5 pomeridiane.) (Verb.)

TORNATA DEL 30 LUGLIO 1848

- 25 -

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO VICE-PRESIDENTE

**SOMMARIO.** *Richiami sul verbale — Congedo per motivi di pubblico servizio al senatore Colli — Petizione concernente i sostituiti segretari di giurisdizione — Presentazione del progetto di legge per conferire poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra — Dichiarazione d'urgenza del progetto di legge per l'adozione dalla nazione dei figli dei militari morti o resi invalidi al lavoro combattendo per la patria — Relazione, discussione ed adozione di detto progetto di legge — Relazione, discussione e adozione del progetto di legge per conferire poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra — Incidente sul progetto di legge relativo all'espulsione dei gesuiti — Presentazione del progetto di legge per un prestito di 12 milioni di lire con ipoteca sui beni dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.*

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane colla lettura del processo verbale della tornata precedente. (Verb.)

**RICHIAMI SUL VERBALE.**

**IL PRESIDENTE.** Ho proclamato bravissimi fra i bravi i Savoiani. (Cost. Sub.)

**DE CARDENAS.** Credo che dovrebbe essere notato il numero dei volanti, principalmente dove si dice: *la legge è adottata*; perciocchè la pluralità dei voti fa risaltare la cosa adottata. (Cost. Sub.)

**IL PRESIDENTE.** Se non vi è altra osservazione a fare, il processo verbale è approvato. (Cost. Sub.)

**CONGEDO PER MOTIVI DI SERVIZIO PUBBLICO AL SENATORE COLLI.**

**IL PRESIDENTE.** Il senatore Colli, nominato regio commissario a Venezia, domanda per lettera un congedo illimitato. (È accordato.) (Cost. Sub.)

**PETIZIONE CONCERNENTE I SOSTITUITI SEGRETARI DI GIUDICATURA.**

**IL PRESIDENTE.** Il guardasigilli con altro dispaccio accusa ricevuta alla Camera della petizione Guerrieri di Sarzana, tendente ad ottenere che i segretari sostituiti giuridici ricevano stipendi dal Governo come tutti gli altri impiegati, ecc., ecc., e scrive che ne terrà conto. (Cost. Sub.)

**PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER  
CONFERIRE POTERI STRAORDINARI AL GOVERNO  
DEL RE DURANTE LA GUERRA.**

**IL PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge che mi fu comunicato dal vicepresidente della Camera dei deputati in seduta del 29 luglio 1848 per un voto d'intera fiducia al Governo del Re. (*V. Doc., pag. 147.*)

La condizione dei tempi in cui questa legge mi fu presentata richiede che io proponga alla Camera se stima che debba trattarsi in via d'urgenza.

(La Camera adotta l'urgenza.)

Si può trattare per urgenza in due maniere: o ritirandosi istantaneamente negli uffizi, e nella stessa tornata restituendosi qui nella sala del Senato per deliberare pubblicamente; oppure coll'incominciare fin d'ora la discussione. Io propongo le due maniere: quelli che credono che la Camera debba ritirarsi prima negli uffizi, si alzano.

(La Camera adotta ed è in atto di ritirarsi negli uffizi.)

(*Cost. Sub.*)

**DICHIARAZIONE D'URGENZA, RELAZIONE, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ADOZIONE DALLA NAZIONE DEI FIGLI DEI MILITARI MORTI O RESI INABILI AL LAVORO COMBATTENDO PER LA PATRIA.**

**ALFIERI.** Mi pare che, mentre si sta per adempiere a questo nostro dovere di trattare in via d'urgenza una legge così importante, così indispensabile, non si dovrebbe perdere di vista un'altra cosa assai più importante; quella, cioè, di dovere dar sfogo ad un sentimento di cordialità, di gratitudine, di ammirazione, e sarebbe quella che il Senato, prima di prendere una deliberazione, la quale, quantunque non avrà per effetto legale lo scioglimento del Parlamento, potrebbe tuttavia sospendere le sue adunanze, desse un voto che confermasse quello già adottato nell'altra Camera per l'adozione e sovvenzione delle famiglie dei militari già votata dalla Camera dei deputati nell'adunanza del 27 luglio 1848.

Non mi pare che questa legge possa dar luogo a veruna divergenza d'opinione; anzi ciascun di noi si dovrebbe con se stesso di non aver adempiuto a quel dovere che ci impone se ci sciogliessimo prima che questa legge avesse avuto il nostro voto. (*Applausi*)

(*Cost. Sub.*)

**IL PRESIDENTE.** Propongo alla Camera che questa legge, la quale venne opportunamente richiamata alla nostra attenzione dal senatore Alfieri, sia nell'intervallo di un'ora esaminata negli uffizi privati.

(La Camera approva.)

(*Cost. Sub.*)

**DE CARDENAS.** Non so se l'aver fissato un'ora per questo esame potrà bastare.

(*Cost. Sub.*)

**D'AZEGLIO.** Questa seconda legge mi pare che non dovrebbe dar luogo a difficoltà, ma essere anzi votata per acclamazione.

(*Cost. Sub.*)

**DE CARDENAS.** Io diceva che non si può dar luogo in questa maniera ad una deliberazione e che gli uffizi e la Commissione debbono esaminare attentamente ogni cosa.

Nessuna deliberazione di affari si può prendere per quanto gravi siano se prima non si adempiono le prescritte formalità. Da queste formalità non si può assolutamente prescindere; forse alcune possono portare incomodo personale ai sena-

tori. Ebbene, si sta ventiquattro ore, e di più ancora, se vi è bisogno, finchè non siasi abbastanza esaminata ogni cosa.

Ma quello che è, prima di deliberare, più necessario si è di ponderare le cose, di riflettervi sopra negli uffizi, rimandarle alla Commissione, affinché questa le discuta e ne faccia la relazione che crederà opportuna. Al che mi pare troppo breve il tempo fissato di un'ora. Suggesterei di fissare un tempo maggiore, quanto è necessario per le accennate considerazioni.

(*Cost. Sub.*)

**DI COLLEGO LUIGI.** Questa legge si conosce già, dacchè se n'è parlato prima della seduta pubblica nella sala delle conferenze. Mi pare adunque che non possa richiedere tanto esame come se ne avessimo sentito parlare solo in questo momento. Per conseguenza io non dubito che non si possa compiere questo esame anche in un'ora.

(*Cost. Sub.*)

**ALFIERI.** Il deliberare sulla legge dell'adozione non debbe parimente prendere troppo tempo, trattandosi di un principio di giustizia generalmente riconosciuto.

(*Verb.*)

La proposta debb'essere considerata come un segnale istintivo della simpatia della nazione.

(*Cost. Sub.*)

**DORIA.** Riuniamoci negli uffizi e s'impiegherà più o meno di tempo secondo che sarà necessario.

(*Cost. Sub.*)

**IL PRESIDENTE.** La seduta è sciolta per rientrare negli uffizi; si riaprirà quindi la seduta pubblica fra un'ora.

(*Cost. Sub.*)

Al tocco i senatori rientrano nella Camera.

(*Verb.*)

**IL PRESIDENTE.** Signori, la seduta è riaperta.

La parola è al senatore Quarelli per la relazione della legge per l'adozione e sovvenzione delle famiglie dei militari, votata dalla Camera dei deputati in adunanza del 27 luglio 1848. (*V. Doc., pag. 122.*)

**QUARELLI, relatore.** Nella legge proposta ed adottata dalla Camera dei deputati per l'adozione e sovvenzione alle famiglie dei militari morti o resi inabili al lavoro combattendo per la patria, la Commissione, alla quale ne demandaste la disamina, ha riconosciuto essersi soddisfatto ad un debito di giustizia e ad un sentimento di riconoscenza di cui ogni cittadino è compreso verso quei prodi del nostro esercito i quali combattono con tanto ardore nella guerra per l'indipendenza italiana.

L'essere accertati questi intrepidi e valorosi militi che la nazione provvederà alle loro famiglie qualora venissero a perire sul campo della gloria, ovvero non fossero più abili al lavoro, non potrà a meno di sempre più animarli a continuare a dar prove di quel coraggio con cui già tanti si sono distinti e resi benemeriti della patria.

L'onore dell'armata risplende, come notò il magnanimo ed invitto nostro Sovrano in un proclama, in faccia a tutta l'Italia ed a tutta l'Europa, e quanto la nazione farà a vantaggio della medesima riuscirà pure di somma utilità allo Stato.

La Commissione ben ebbe presente che un regolamento generale già esiste, per cui è provveduto a favore della milizia nei casi in cui taluno venisse a perire combattendo od a rendersi inabile al lavoro; ma non potè a meno di riconoscere quanto sia giusta ed opportuna una speciale e più generosa disposizione, quale si è quella stata proposta e suggerita dalle circostanze affatto straordinarie in cui si trova la patria.

Per queste considerazioni la Commissione unanime ha opinato per l'adozione della proposta legge.

(*Cost. Sub.*)

**IL PRESIDENTE.** La discussione è aperta.

Ne leggo l'articolo:

« La nazione adotta le famiglie indigenti dei militari o dei marinai morti o resi inabili al lavoro combattendo per la patria.

« Una legge speciale fisserà i modi delle sovvenzioni. Intanto, presentandosi casi d'urgenza, è fatta facoltà al Governo di provvedere sotto la propria responsabilità con sussidi interinali, mediante semplici decreti reali. » (Cost. Sub.)

**DEFORNARI.** Domando la parola per ricordare che io ho avuto l'onore di presentare una proposizione avente l'oggetto istesso, della quale anzi già pendeva la discussione innanzi questa Camera. Ma, poichè l'altra Camera ha la fortuna di averne prevenuta la deliberazione e di aver così adempito allo scopo comune di soddisfare al debito che la patria contrae verso i prodi suoi figli che per la sua indipendenza e prosperità sulle pianure lombarde espongono la loro vita, col porger loro il conforto della certezza che le loro famiglie saranno in ogni sinistro evento assistite, e dalla riconoscenza nazionale compensate dei loro sacrifici, più non mi resta ad insistere per dar corso alla proposizione mia, e di buon grado mi associo al voto di quella che ci viene proposta coll'approvazione dell'altra Camera. (Cost. Sub.)

**D'AZEGLIO.** Farei la proposta che la legge fosse votata per acclamazione, come si è fatto in altre circostanze.

(Cost. Sub.)

**DEFORNARI.** Faccio osservare che forse sarebbe la proposta legge suscettibile di discussione, tanto più a ragione di disposizioni già preesistenti, le quali in parte adeguavano l'intento. Ma, siccome egli è principalmente all'effetto morale che le attuali proposizioni mirano, penso che necessario non sia diffondersi maggiormente; chè, se è desiderabile un maggiore e apposito sviluppo, mi cade in acconcio il far noto che innanzi all'altra Camera pende altra proposizione, la quale sembra essere connessa alla presente o doversi far seguito, della quale è riservata prossima la discussione; laonde neppure mi opporrò a che l'approvazione sia data senza più, come è proposto, cioè di deliberare per acclamazione. (Cost. Sub.)

**IL PRESIDENTE.** Premettendo che dallo scrutinio segreto non puossi prescindere, e che l'approvazione per modo d'acclamazione non sarebbe ammissibile che per prescindere dalla discussione degli articoli, propongo che, se la Camera approva in questo senso l'acclamazione, si alzi. (Cost. Sub.)

(La Camera approva: quindi si passa allo scrutinio segreto; la votazione risulta unanime, meno un sol voto, 29 voti su 50 favorevoli.) (Verb.)

(La Camera intera manifesta l'avviso che questo sia seguito per isbaglio.) (Cost. Sub.)

**RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER CONFERIRE POTERISTRAORDINARI AL GOVERNO DEL RE DURANTE LA GUERRA.**

**IL PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per un voto d'intera fiducia al Governo del Re. (Cost. Sub.)

**GIOVANETTI, relatore,** legge la relazione della Commissione. (V. Doc., pag. 147.) (Cost. Sub.)

**NIGRA.** Signori senatori, nel corso attuale, dove ad ogni momento le cose possono farsi più gravi e necessitare istantanee provvidenze, io credo che sia la migliore delle misure possibili quella di mettere il potere nelle mani del Governo del Re.

I ministri, mantenuti in tutta la loro responsabilità, rifletteranno alla gravità che pesa sopra di loro, e sapranno abbastanza maturare le provvidenze che dovranno fare. Non tacerò

con quanta soddisfazione siasi da me veduta creare dal ministro della guerra una Commissione consultiva per gli affari di quel suo importante dicastero. Il sistema di simili Commissioni è sovente usato con grande successo dai ministri dell'Inghilterra, ed io desidererei che anche gli altri dicasteri lo seguissero quando lo suggerisce la gravità dei casi, e sono certo che una tale misura può essere di un efficace soccorso alle persone che sono chiamate alla direzione degli affari, ed avrebbe soprattutto l'alta importanza d'imprimere agli atti imposti dai casi d'urgenza tutta la possibile confidenza, tanto più se la scelta dei consiglieri sarà fatta di persone speciali e gravi, come appunto quelle che formano la Commissione della guerra.

Signori, io sono fra quelli che guardano come somma qualità d'uomo di Stato il sapersi circondare di buoni consiglieri quando questi giovano alla causa pubblica. (Cost. Sub.)

**GIOVANETTI, relatore,** fa osservare che questo consiglio potrà benissimo essere accolto dal Ministero, ma non potrebbe essere oggetto di discussione, perchè debbe sempre rimaner integra la responsabilità dei ministri. Circondinsi essi di tutti i buoni di cui possono aver mestieri e ben meriteranno del paese; ma siano sempre essi soli responsabili anche dei consigli che cercano e seguono. (Cost. Sub.)

**NIGRA.** Il desiderio mio non è d'imporre un consiglio: il Ministero farà uso del mio semplice suggerimento quando lo giudicherà opportuno. Ho citato che questo si fa dai ministri inglesi, perchè ognuno sa che ad ogni istante, quanto più gravi sono le circostanze, tanto più si vanno creando i mezzi per i casi che si presentano. (Cost. Sub.)

**RICCI, ministro delle finanze.** Fra i vantaggi delle forme costituzionali non è l'ultimo quello dei vari progetti che sorgono dai membri del Parlamento.

Noi già avevamo osservato nella gravità delle circostanze veramente necessario di formare per diversi dicasteri delle Commissioni delle persone più illuminate, più note per zelo patrio, le quali potessero fornire utili schiarimenti, suggerire delle misure opportune, aiutarci a prendere le occorrenti deliberazioni.

Ma non possiamo che render grazie al preopinante, a tutti i membri del Senato ed a tutti i deputati dell'altra Camera, i quali ci vogliono esser larghi dei loro consigli, affinché tutti possiamo pervenire allo scopo supremo, che è quello di difendere la patria, di conseguire la tanto sospirata italiana indipendenza. (Cost. Sub.)

**COTTA.** Prima di votare la presente legge, credo mio dovere d'interpellare il Ministero se, ottenendo il voto di fiducia che ne fa l'oggetto, esso intende di chiederne uno eguale alla Consulta della Lombardia e possa lusingarsi di ottenerlo. Senza di che tutte le misure straordinarie che sarebbero prese dal Ministero per provvedere alle critiche attuali emergenze verrebbero a ricadere tutte sul solo Piemonte, i cui immensi sacrifici gravitano già troppo sul paese, senza che le provincie riunite vi abbiano finora prestato un utile concorso. (Cost. Sub.)

**CASATI, presidente del Consiglio dei ministri.** Il Ministero si adoprerà immanenti perchè la Consulta lombarda concorra nello stesso voto di fiducia con quella alacrità di cui le Camere vengono di dare l'esempio. Si avrebbe già un argomento delle disposizioni della Consulta dall'aver immediatamente accolta la proposta del prestito di 100 milioni da farsi a carico di tutti gli Stati riuniti, assumendo essa pure la responsabilità in proprio del debito da contrarsi, ed anzi scorrendo in ciò un'espressione formale di quella unione che costituisce delle diverse provincie un solo ed unico Stato.

(Cost. Sub.)

**COTTA.** Ringrazio il Ministero delle spiegazioni date su di un punto così essenziale per tranquillare l'opinione pubblica sul concorso di tutti gli Stati riuniti in tutte le misure che il Ministero sarà per prendere nelle attuali emergenze in virtù del voto di fiducia che si sta per accordargli. (Cost. Sub.)

**DE CARDENAS.** Domando la parola.

Non certamente per elevare delle difficoltà, ma per mettere le cose più chiare, io dimanderei che il nostro voto di fiducia al Ministero, coll'accordare al potere esecutivo la facoltà, direi, di fattoria, fosse limitato strettamente alle condizioni che le Consulte veneta e lombarda dessero il medesimo voto e si associassero per la loro parte a quest'atto, affinché ne siano pareggiate le condizioni. In difetto si verrebbero a dissociare invece di consociare le popolazioni, come appunto è nostro dovere. (Cost. Sub.)

**D'AZEGLIO.** Noi non possiamo imporre le nostre condizioni agli altri: noi abbiamo presa questa determinazione perchè suggerita da un bisogno d'urgenza; noi non possiamo dunque imporla, e sarà espressa dalla Consulta medesima.

(Cost. Sub.)

**DE CARDENAS.** Io non parlava d'imporre le nostre condizioni alla volontà degli altri; diceva solo di dare il voto condizionato a quella circostanza, e che si trattassero tutti egualmente; il che riesce cosa giusta ed utile per tutti.

(Cost. Sub.)

**DEFORNARI.** Io trovo tuttora opportuno di sottoporre alla saviezza dei colleghi preopinanti i seguenti riflessi. Quanto al dubbio del senso che possa avere il voto nostro nel conferire alla persona del Re i poteri necessari per la salvezza della patria, senza punto alligargli l'esercizio alla composizione dell'attuale Ministero, siccome il diritto di scelta dei ministri già gli appartiene in virtù dello Statuto, non può cadere in mente che menomato sia questo diritto dall'essere nella real persona cumulatli gli altri nostri poteri legislativi.

Quanto poi al vantaggio, certamente è opportuno che dalle Consulte lombarda e veneta sieno ad un tempo conferiti al Re gli stessi poteri: noi diamo loro questo esempio per uno spontaneo sentimento e d'intiera fiducia e di necessità di circostanza ed utilità comune; al certo seguiranno essi per le stesse considerazioni più ancora immediate ed evidenti a loro riguardo, non che per lo stesso spontaneo sentimento di fiducia, d'ammirazione e di riconoscenza, l'esempio stesso, senza che sia luogo a farne una condizione alla deliberazione nostra.

(Cost. Sub.)

**ALFIERI.** Appoggiando io pure l'opinione spiegata nei nostri uffizi, mi era proposto di presentare un emendamento alla legge nei termini del progetto che ci viene mandato dalla Camera dei deputati. A quest'idea aveva poi rinunciato perchè credeva che l'intelligenza di questi termini fosse tale per tutti noi che non rimanesse il dubbio sull'indirizzo che aveva il voto di confidenza che si veniva di dare; tuttavia per le parole pronunciate in questo consesso mi torna il dubbio che questa intelligenza non sia così compiuta e chiara come mi era immaginato; credo dovere di coscienza, non per eccitare diffidenza e far atto di opposizione, ma perchè almeno sia chiarita con tutta la pienezza desiderabile la volontà nostra, che questa legge esprime, di riproporre l'emendamento da me preparato. Quest'emendamento sarebbe espresso nei termini seguenti:

« Il Re è investito durante l'attuale guerra di tutti i poteri legislativi ed esecutivi, e potrà quindi per semplici decreti reali e sotto la responsabilità ministeriale, in conformità degli articoli 65 e 67 dello Statuto, fare tutti gli atti che saranno necessari per la difesa della patria e delle nostre istituzioni, salva sempre l'integrità dello Statuto costituzionale. »

Questo emendamento che io propongo non è un semplice cangiamento di parole, poichè io non ricerco il merito della parola se non in quanto spiega o dissimula il vero concetto che si ha. Tende invece ad introdurre un modo di dire, una formola, la quale abbia la sua radice nello Statuto medesimo. Ora, quell'espressione di *Governo del Re*, la quale si usa volgarmente nel linguaggio parlamentare nello stesso senso che si direbbe il *Ministero*, non ha, come diceva, la sua radice nella Costituzione, ove si voglia farle significare la personificazione del potere esecutivo e non il suo modo di azione. Nello Statuto infatti, laddove è definito come sia per essere retto lo Stato, considerata la somma delle cose, si dice che il governo è monarchico e rappresentativo; poi si viene alla distinzione dei poteri; quindi in altro luogo si parla degli agenti del potere esecutivo, della loro responsabilità, del modo di nominarli e revocarli; ma in nessun luogo si fa uso in questo senso di questa espressione: *Governo del Re*. Da questo riflesso mi è venuto il dubbio che forse, usando una espressione costituzionalmente nuova, si potesse immaginare che si fosse voluto creare una cosa nuova, e che s'imponesse al Re un vincolo di solidarietà lesivo della sua sovrana prerogativa, quasi che la nostra fiducia nell'attuale Ministero fosse il movente che ci trasse a dare al Re quell'ampiezza di poteri; mentre io sono persuaso che il Parlamento (ed intendo per Parlamento tutta la rappresentanza nazionale costituita dallo Statuto medesimo), esprimendo il voto della nazione, si è con essa portato istintivamente verso il Re, ed ha inteso che; mediante i ministri responsabili di sua libera elezione, eserciti nel modo e pel tempo indicato nella proposta di legge quell'autorità straordinaria che gli è conferita per salvare la patria, per preservarla dai maggiori pericoli. E questa fede poi, io lo torno a dire, l'abbiamo nel Principe benefattore del suo popolo, nel più intrepido difensore dell'italiana indipendenza. (Fragorosi e prolungati applausi) (Cost. Sub.)

**DE CARDENAS.** Associamomi con tutto l'animo ai nobili sentimenti del preopinante, prego il signor presidente d'imporre silenzio alle tribune. Ciò è cosa indecente e non si deve tollerare; chè, se si permettono gli applausi, non si potranno poi impedire le disapprovazioni. (Cost. Sub.)

**IL PRESIDENTE** risponde che, trattandosi di una questione che tocca l'istinto nazionale, quantunque la sappia contraria ai regolamenti, non credette interrompere quella pubblica manifestazione della quale l'altra Camera diede così frequenti esempi; tanto più nella circostanza attuale che il plauso proruppe spontaneo alle parole di lode al generoso nostro Re, cui l'Italia intiera va debitrice d'immensa gratitudine. (Applausi) (Verb.)

**DE CARDENAS.** Così non saranno più libere le discussioni. (Cost. Sub.)

**ALFIERI.** La proposta di un emendamento da me fatta, quando per motivi cui non credo di dover fare esplicita allusione non avesse a ravvisarsi per ammissibile da questa Camera, avrà almeno il merito di porgere occasione, tanto ai ministri presenti, quanto ai rispettabilissimi miei colleghi, di dichiarare in modo aperto e perentorio quale sia il vero senso ed il vero movente del suffragio che si è per rendere sulla proposta legge. (Cost. Sub.)

**DELLA TORRE.** Appoggio l'emendamento proposto dal preopinante. L'espressione *Governo del Re* parmi ambigua, cioè potendosi considerare come comprendendo in sè il Re ed il Ministero attuale, il che forma in questo momento il vero governo. Noi certamente non intendiamo affievolire la prerogativa regia, cioè togliere al Re il diritto di cambiare il suo Ministero; di cangiare anche tutti od in parte, se gli piace, i

suo ministri. Questo è il diritto intangibile della Corona, e non è certamente al momento in cui commettiamo nelle mani del Re tutti i destini della patria che vogliamo privarlo di una sì importante e necessaria prerogativa. Dobbiamo adunque adottare l'emendamento del preopinante dando il voto di fiducia esclusivamente al Re. Che, se si temesse che questa variazione, nel rendere necessario il ritorno della legge nell'altra Camera, ritardasse una decisione così urgente a prendersi, dobbiamo con una solenne dichiarazione, la quale faccio adesso, dichiarare il vero senso che il Senato dà a queste parole: *Governo del Re*. Prego i signori ministri presenti a dichiarare se l'intendano come noi, che l'art. 65 dello Statuto resti tuttora in pieno vigore, e che al Re spetti sempre il diritto di nominare e di revocare i suoi ministri. (Cost. Sub.)

**DI COLLEGO LUIGI.** Io ammetto che la parola *Governo* si usa nell'art. 2 dello Statuto in un senso che abbraccia i tre poteri legislativi; ma osservo che nell'art. 59, dove si parla anche di governo, si esprime appunto il solo potere esecutivo: sta infatti prescritto in quell'articolo che le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire altri fuori dei propri membri, dei ministri e dei commissari del Governo. Or questi commissari non possono essere destinati dal Parlamento, ma si dai ministri, a parlare nelle Camere delle cose che dal Ministero si propongono.

Si aggiunge che nell'articolo 67 dello Statuto medesimo, dopo essersi accennata la responsabilità dei ministri, viene stabilito che le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un ministro. Ora, poichè, oltre le leggi che derivano dal concorso dei tre poteri, si parla di altri atti del Governo, non può nascere dubbio che si tratta di quelle provvidenze del potere esecutivo per le quali si richiede, non men che per le leggi, che un ministro le rivesta della propria firma. Per queste considerazioni io credo che il testo del progetto di legge che ci vien presentato non abbisogni d'altra più chiara redazione nel senso in cui l'avrebbe proposto il preopinante. (Cost. Sub.)

**RICCI, ministro delle finanze.** Parmi che l'emendamento proposto dal marchese Alfieri riguardi ad una varietà di parole, cioè alla forma piuttosto che alla sostanza. Siamo tutti perfettamente d'accordo: non può cadere dubbio sull'importanza, sulla valutazione, sull'esercizio dei poteri straordinari che il Parlamento affida al potere esecutivo sotto nome di *Governo del Re*. Quantunque possa quest'espressione in un senso amplissimo abbracciare la riunione di tutti i poteri, però si suole e si deve propriamente usare per designarne l'autorità esecutiva, cioè del Re, esercitata per mezzo di ministri responsabili. Già il signor cavaliere Collegno ha osservato che questa stessa interpretazione è compresa nei vari articoli dello Statuto; ma, per quanto noi siamo nuovi ancora, almeno non sia lunga, antica la pratica nostra nel governo costituzionale, mi pare che vi siano vari esempi i quali spiegano questa precisa e particolare intelligenza nelle varie leggi adottate dal Parlamento per la riunione dei Ducati. Nelle disposizioni che si davano per stabilire l'unione è particolarmente detto in alcune: « Il Governo del Re, per mezzo di decreti reali, provvederà allo stabilimento, all'abolizione delle linee daziarie, alle variazioni di tariffe, a varie provvidenze interinali necessarie per formare la fusione. » In questo senso le parole *Il Governo del Re* s'intendevano precisamente il potere esecutivo, cioè l'autorità del Re esercitata per mezzo di Ministero responsabile. Dunque pare che non possa cadere dubbio intorno al valore dell'espressione *il Governo del Re*; anzi parmi quest'espressione più costituzionale che quella suggerita dal senatore Alfieri, la quale è limitata unicamente a parlare del Re.

Secondo lo Statuto nostro vi ha una differenza rimarchevole, che non vuol trascurarsi: bisogna distinguere la persona del Re dalle prerogative che esercita. La persona del Re è dichiarata sacra ed inviolabile: nessuna eccezione, nessuna rimozione può farsi a quanto il Re crede opportuno; ma l'esercizio della sua autorità è soggetta a certe forme, la prima delle quali si è quella di un agente responsabile il quale possa essere chiamato a render ragione delle disposizioni. Quindi non pare che convenga mai separare la persona dall'esercizio della sua autorità, come in certo qual modo potrebbe metter dubbio la proposta del signor marchese Alfieri, la quale distingue il Re, per dir così, dal suo Governo, non in una cosa personale, ma in quanto all'esercizio delle sue prerogative. Soggiungo di non credere che sia venuto il dubbio a nessuno, ma, se fosse venuto, sarebbe certamente un dubbio che accennerebbe poca pratica nelle cose costituzionali, che il voto di fiducia, così chiamato, proposto al Parlamento per il *Governo del Re* riguardasse in qualche modo più il presente che qualunque altro Ministero. La fiducia è data a chiunque sarà in esercizio del potere, ed il Re sarà sempre in pienissima facoltà, sarà sempre nei termini della sua prerogativa quante volte vorrà mutare i suoi agenti, né sarà tenuto a renderne mai ragione alcuna. Saranno sempre rievocabili quegli agenti a cui egli eredita di affidar parte della sua autorità, od almeno quella di cui deve valersi per farla conoscere al pubblico, per servire d'intermezzo, sia colla nazione, sia coi poteri costituzionali: di maniera che io non ravviserei la necessità di variar l'espressione di *Governo del Re*; anzi ravviserei qualche improprietà nel distinguere la persona del Re dal suo Governo, per quanto riguarda l'esercizio del potere esecutivo.

(Cost. Sub.)

**ALFIERI.** Vorrei fare due osservazioni: la prima sarà diretta a giustificare l'espressione che io ho usata nell'emendamento; io nel comporlo mi son servito dello Statuto proclamato.

Lo Statuto dice al Re solo appartenere il potere esecutivo.

« Art. 6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato.

« Art. 7. Il Re solo sanziona le leggi.

« Art. 8. Il Re può far grazia.

« Art. 9. Il Re convoca, » ecc., ecc.

Dopo l'uso che ho fatto del nome del Re nel mio emendamento, dopo chiarito il motivo, o almeno la giustificazione che volevo addurre, io verrò sul merito dell'emendamento stesso nella sua opportunità. Io aveva già rinunciato di presentarlo, perchè credeva che l'intelligenza di questi termini fosse presso di noi la stessa; ma, siccome da alcuni nostri colleghi è stato pronunciato che si trattava di fiducia nel Ministero, ho creduto, mediante la presentazione dell'emendamento, a cui avea, come dissi, rinunciato, di rimettere la questione al punto essenziale, non per altro se non che non vogliamo esprimere un voto di diffidenza verso nessuno, ma è al Re che vogliamo dare un voto di fiducia. (Cost. Sub.)

**RICCI, ministro delle finanze.** La proposta dell'articolo, siccome è redatta, eccede senza dubbio quello che si vuol chiamarsi voto di fiducia.

Voto di fiducia generalmente chiamasi una somma preventiva data senza una particolarizzata specificazione, una speciale autorità. . . . . insomma qualche affidamento di particolare autorità, che direi quasi indeterminata. Quindi non vi ha dubbio che nessun Ministero, nessuna autorità speciale avrebbe potuto chiedere un voto di fiducia in termini così larghi, com'è stato proposto alla Camera dei deputati, di maniera che non c'è dubbio che il voto è stato espresso in favore, in attestato d'affetto al Sovrano.

I poteri straordinari sono stati affidati, non dirò solo principalmente, ma quasi unicamente al Re. Su questo, direi nel linguaggio parlamentario, non vi può cader quistione.

Credo poi che noi tutti, il paese tutto debb'essere veramente soddisfatto, e riporre le speranze di buon successo, anzi di elementi di vittoria irresistibili, in quell'entusiasmo che si è manifestato di amplissima fede nel Re, mentre anche nelle persone meno pratiche, quella che in certi momenti potevano essere allarmate da notizie esagerate, da pericoli eccedenti il vero, il voto si manifestava sempre nella fede illimitata nella sapienza del Re, come l'unico salvatore del paese. In questi momenti, ne quali la nazione trovasi in gravi contingenze, e vede pericoli forse maggiori del vero, esagerati dalle circostanze, dalle notizie meno esatte, la sua fiducia si volge unicamente al Re.

Questo è il segno maggiore, non solo di perfetta armonia, ma anche di essere disposto a far qualunque estremo sacrificio per la difesa, per l'autore del Re, pel paese stesso.

Questa io la credo la garanzia d'ogni buon successo, garanzia che assicurerà ad un tempo la sorte d'Italia. Quindi io non potrei se non rallegrarmi di questo sentimento, ed esprimere, come credo non vi sia dubbio, che il voto e le ampie autorità confidate al Governo sono date unicamente alla persona del Re, il quale le regolerà nelle forme che giudicherà migliori, e con pienissima soddisfazione senza dubbio di tutto il paese. (Cost. Sub.)

**ALFIERI.** Mi pare che il vero senso che si debba attribuire alla legge sia ora ben definito in conseguenza delle dichiarazioni formali espresse dal Ministero. Mi pare che fra i colleghi quest'interpretazione sia quella che generalmente prevale, che tutti consideriamo il Re come il *palladio vivente della monarchia costituzionale*: dunque io ritiro il mio ammendamento, e mi rimetto al voto della Camera, la quale rimarrà persuasa ch'io non ebbi, in movere questa discussione, che un leale, consciencioso intendimento, e non già di suscitare ostacoli a chi assume sì grave responsabilità. (Cost. Sub.)

**DELLA TORRE.** Dopo le spiegazioni e dichiarazioni reciprocamente fatte dal Senato e dal Ministero, mi pare che non vi sia inconveniente ad adottare l'articolo di legge tal quale si è presentato.

L'invocare che abbiain fatto il mantenimento dell'art. 63 non deve interpretarsi come una mancanza di fiducia nel Ministero attuale, il quale, entrando or ora nelle sue funzioni, non ha certamente potuto dare nessuna occasione di biasimo, ma per lo stesso motivo non può neppur pretendere a quell'intera fiducia, a cui dà alcune volte diritto un lungo e felice esercizio del potere; onde il Senato non ha avuto in mira in queste spiegazioni, che di assicurare alla Corona il libero esercizio della sua costituzionale prerogativa. (Cost. Sub.)

**GIOVANETTI, relatore.** Il senatore Alfieri ed altri meco fecero presenti le difficoltà che potevano nascere dall'espressione *il Governo del Re*, e la Commissione ha realmente creduto che vi avesse una certa qual dubbiezza, mentre era d'altronde certissimo che al Re si volge il nazionale istinto, al Re, che ha tanti titoli ad essere amato e adorato. Ma nello stesso tempo ha osservato che l'introdurre uno specifico emendamento che rispondesse al vero senso che si dà alle parole *Governo del Re* potrebbe recare degl'indugi che in questa circostanza sono da evitarsi a tutto potere.

Consequentemente si volle che tenessero luogo di emendamento le spiegazioni le quali sono stato incaricato di esporre nettamente nel mio rapporto.

Egli è nei termini che ho avuto l'onore di esporre, e che furono unanimemente approvati dalla Commissione, che si deve

intendere la controversa locuzione. Noi abbiamo dovuto insistere su questo intimo senso; noi v'insistiamo perchè v'ha pur troppo qualche esempio parlamentare che reca che nell'atto di dare la fiducia al Re si è voluto imporgli un Ministero. Mi sovviene essere questo accaduto al tempo della reggenza in Inghilterra, quando fu accordata al principe di Galles colla espressa condizione che mantenesse il Ministero Pitt.

Il nostro paese avrebbe sicuramente veduto con sommo dolore che si menomasse in alcun modo la prerogativa reale se il voto di fiducia non lasciasse liberissime le facoltà di cui il Re viene rivestito dallo Statuto.

Perciò la necessità delle fatte spiegazioni, perciò l'ordine formale della Commissione conforme all'intenzione di tutti gli uffizi di ben chiarire che l'istinto nazionale si volge al Re come ad un padre da cui si hanno prove e di affetto e di amore e di ogni sacrificio pel bene de' suoi popoli e di tutta l'Italia. Con questi sensi unicamente ha creduto la Commissione di poter adottare il progetto della legge stato inviato dai deputati.

Aggiungerò poche parole, e non mi servirò di parole mie, ma di parole nate dal cuore e con così energica breviloquenza espresse dal marchese Alfieri. *Nessuna diffidenza per alcuno, ma sola fiducia nel Re, palladio della nazione e della monarchia.* Dopo di questo io non farò che un cenno su quanto ha osservato il senatore De Cardenas relativamente alla Lombardia. A questo riguardo la Commissione aveva posto mente che la Consulta mantenuta in Lombardia veniva a far risaltare omai in modo non equivoco la separazione che, invece dell'unione, produceva questo sistema sotto la legge imponente della necessità adottata dal Senato.

In oggi viensi a scorgere che, mentre sono fra noi provvidamente concentrati i poteri nel Re, affinchè possa usarne a salvezza della patria e delle nostre istituzioni, il potere esecutivo rimane nella Lombardia e nella Venezia subordinato alle Consulte e ad un tempo senza quella responsabilità che incontra fra noi. Ma la Commissione non ha potuto divicolarsi da questo fatale antecedente; ha dovuto riconoscere che non vi aveva altro ripiego fuor quello di reclamare la stessa fiducia dalle Consulte di Lombardia e delle provincie venete. Porre questo assenso delle medesime per condizione sarebbe inopportuno ed implicante. Il presidente del Consiglio promise che il Ministero vi si adoprerebbe; non può esigersi di più dal suo canto. Confidiamo nel senso politico dei Lombardi. Quello che si operò in Piemonte dal mirabile nostro istinto nazionale, sarà operato in Lombardia e nella Venezia dalla grande e feconda idea italiana. (Applausi universali) (Cost. Sub.)

#### INCIDENTE SUI PROGETTI DI LEGGE RELATIVI AI FORTI ED ALL'ESPULSIONE DEI GESUITI.

**DELLA TORRE.** Come è probabile che ora si sciogla momentaneamente il Senato, debbo far presente al Ministero i due progetti di legge che furono testè trasmessi, cioè quello relativo ai forti e quello agli ordini religiosi. Il Senato si riserva il diritto di esaminarli e di dare il suo avviso intorno ad essi, onde questi progetti non si debbono considerare come leggi, finchè il Senato non abbia dato il suo avviso sovra ciascuno di loro. (Cost. Sub.)

**RICCI, ministro delle finanze,** risponde che dappresso lo Statuto non può esservi legge finchè non vi sia l'avviso delle due Camere, e che perciò questi progetti di legge restano come semplici progetti finchè i tre poteri si siano pronunziati intorno ad essi. (Cost. Sub.)

**DE CARDENAS.** Seguendo e concorrendo nei giusti sentimenti espressi da S. E. il conte Della Torre, soggiungo, quanto stava scrivendo al momento, che, mentre siamo per dare un voto di confidenza legislativa ad un solo dei tre poteri, non posso a meno di mettere il Ministero qui presente in avvertenza, non essere tutte le proposizioni sancite da una sola delle Camere legislative dello Stato la vera e reale espressione del voto nazionale, e quindi lo devo invitare a procedere con la massima prudenza ogniqualvolta si tratti di materie già deliberate, ma non ancora definite nei Parlamenti. Credo tutti avranno inteso che, tralasciando per ora altri interessantissimi affari, alludo principalmente alla iracunda legge di *gesuitofobia*.

Noi l'abbiamo esaminata già negli uffizi, ma non venne ancora portata alla pubblica discussione; chè, se lo fosse stata, non sarebbero mancate in questo Consesso persone che avrebbero detto la verità, la quale. . . . (*Rumori e segni di disapprovazione sulle tribune e nella sala.*)

Mi si lasci dire, e poi si risponda. (*Cost. Sub.*)

**IL PRESIDENTE.** Faccio osservare al preopinante che la parola adoperata in questa sua proposizione è una parola che offende il decoro della Camera, la quale dobbiamo rispettare, e lo richiamo all'ordine. (*Cost. Sub.*)

**DE CARDENAS.** Richiamato all'ordine, si può parlare? (*Cost. Sub.*)

**IL PRESIDENTE.** Sì; ma non contro il richiamo, a meno che la Camera non approvi quel che si è detto. (*Cost. Sub.*)

**DE CARDENAS.** Me ne appello alla Camera a norma del regolamento; ora non so l'articolo. (*Confusione di vari senatori i quali rispondono: No! no!...*) (*Cost. Sub.*)

**IL PRESIDENTE.** Non occorre; mantengo, il richiamo all'ordine. (*Cost. Sub.*)

(È chiusa la discussione generale.) (*Verb.*)

Dà lettura del proemio e dell'articolo unico della legge.

(Vengono adottati.) (*Verb.*)

Comunica quindi l'emendamento del senatore De Cardenas, in cui si propone un articolo addizionale, così concepito:

« Art. 2. Queste disposizioni avranno effetto soltanto dopo che siasi fatto un atto analogo al presente dalle Consulte straordinarie lombarda e veneta. » (*Verb.*)

(La Camera non appoggia l'emendamento e procede alla votazione sul complesso della legge per isquittinio segreto che riesce adottata con 29 voti favorevoli su 50 votanti.) (*Verb.*)

**DE CARDENAS.** Io aveva domandata la parola sopra. . . . (*Cost. Sub.*)

**IL PRESIDENTE.** Questo non può riguardare che il richiamo all'ordine. (*Cost. Sub.*)

**DE CARDENAS.** Per l'appunto, è pel richiamo al regolamento, e per un fatto mio personale. (*Prende in mano il regolamento e si dispone a leggerlo.*) (*Cost. Sub.*)

**IL PRESIDENTE.** Siccome questo è un fatto personale, in cui non devo e non voglio rendermi giudice io stesso del fatto mio, così consulto la Camera se debba accordargli la parola. Chi la vuole accordare, si alzi.

(Nessuno si alza.)

(La Camera non accorda la parola.) (*Applausi generali*) (*Cost. Sub.*)

**PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN PRESTITO DI 12 MILIONI DI LIBRE CON IPOTECA SUI BENI DELL'ORDINE DEI SANTI MAURIZIO E LAZZARO.**

**RICCI,** ministro delle finanze, presenta il progetto di legge per un prestito di 12 milioni di lire stato adottato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 luglio 1848. (*V. Doc., pag. 416.*) (*Verb.*)

**IL PRESIDENTE,** dato atto di questa presentazione, significa che sarà la legge colla relazione tosto fatta stampare e distribuire ai signori senatori per essere trattata in via d'urgenza.

(Viene quindi sciolta la seduta, essendo le ore 2 1/2 pomeridiane.) (*Verb.*)